



# Città di Castelvetro

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Lavori inerenti la gestione e la manutenzione delle opere idrauliche, ed attività connesse, esistenti lungo la traversa interna del centro abitato di Marinella di Selinunte nel tratto della SS. 115 Dir. dalla prog.va Km.ca 3+630 alla prog.va Km.ca 7+500



Tav. 7 – Capitolato Speciale d'Appalto

Castelvetro, 22 NOV, 2018

Il Progettista  
Geom. Tommaso Concadoro  
*Tommaso Concadoro*

Il sottoscritto ha proceduto a tutti gli accertamenti e alle verifiche per il progetto di cui in intestazione ed ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.,


VALIDA

lo stesso relativo ai lavori di che trattasi.

Castelvetro, 23 NOV, 2018

Il R.U.P.  
Geom. Calogero Maria Rizzo

*Calogero Maria Rizzo*



**Lavori inerenti la gestione e la manutenzione delle opere idrauliche, ed attività connesse, esistenti lungo la traversa interna del centro abitato di Marinella di Selinunte nel tratto della SS. 115 Dir. dalla progressiva Km.ca 3+630 alla progressiva Km.ca 7+500.**

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

### **QUADRO ECONOMICO**

<b>Importo Lavori</b>		<b>€ 20.603,20</b>
di cui		
- a base d'asta	€ 20.300,15	
- oneri sicurezza	€ 303,05	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
IVA sui lavori (22%)	€ 4.532,70	
Oneri conferimento in discarica (IVA compresa)	€ 2.500,00	
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	€ 7.032,70	<b>€ 7.032,70</b>
<b>AMMONTARE COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>		<b>€ 27.635,90</b>

## CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALL'APPALTO

Per l'ammissione alla procedura di indagine di mercato per l'affidamento dei lavori di cui al successivo art. 1, la categoria dei lavori richiesta, di cui all'allegato A del D.P.R. 05/10/2010, n. 7, è la **OG8 classifica 1<sup>^</sup>**, senza opere scorporabili.

Pur tuttavia, trattandosi di appalto di importo inferiore a 150.000,00 euro, le imprese partecipanti, non hanno l'obbligo del possesso di attestazione S.O.A. di cui all'art. 84 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i..

**CAPITOLO I**  
**OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO**  
**DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE E CONDIZIONI**  
**DELL'APPALTO**

**Art.1**

**Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori inerenti la gestione e la manutenzione delle opere idrauliche, ed attività connesse, esistenti lungo la traversa interna del centro abitato di Marinella di Selinunte nel tratto della SS. 115 Dir. dalla progressiva Km.ca 3+630 alla progressiva Km.ca 7+500, sulla base delle disposizioni e/o ordini di servizio emessi dalla Direzione dei Lavori.

I lavori più ricorrenti sono meglio descritti nella relazione tecnica.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i lavori completamente compiuti e secondo le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto del quale l'appaltatore dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza.

**Art. 2**

**Ammontare dell'appalto**

L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta ad € 27.635,90 di cui € 20.300,15 per lavori a base d'asta, € 303,05 per oneri della sicurezza ed € 7.032,70 per somme disposizione dell'Amministrazione.

**Art. 3**

**Designazione sommaria delle opere**

Le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come segue:

- pulizia del canale di scolo artificiale delle acque meteoriche e delle opere idrauliche connesse, ostruiti da detriti depositati, vegetazione spontanea, rifiuti e materiale di ogni genere presente all'interno;
- rimozione del materiale depositato e disotturazione dei tratti del canale artificiale tombato con uso di autospurgo dotato di canal jet (pompa ad alta pressione per effettuare efficacemente una pulizia idodinamica) e tubo aspirante;

- rimozione del materiale, pulizia e disotturazione di tutte le opere idrauliche compresi canali di attraversamento, cunicoli e pozzetti;
- rimozione del terriccio, delle sterpaglie ed ogni altro materiale depositato che impedisce il regolare deflusso delle acque lungo la cunetta in calcestruzzo;
- pulizia e lavaggio delle caditoie e delle condotte per mezzo di canal jet;
- pulizia dei cigli stradali procedendo al decespugliamento e allo sfalcio di erbe, all'estirpazione di qualsiasi vegetazione e sterpaglie, nonché alla potatura e il taglio dei rami degli alberi, siti su area pubblica, protesi verso la sede stradale;
- pulizia e rimozione di qualsiasi materiale e detriti depositati nell'alveolo del canale naturale;
- delimitazione e messa in sicurezza dei siti dove la soletta di copertura del canale artificiale risulta crollata.

#### **Art.4**

#### **Condizioni dell'appalto**

L'Appalto, riferito a lavori di che trattasi, sarà aggiudicato mediante offerta a ribasso sull'elenco prezzi, al netto degli oneri della sicurezza, posto a base di gara.

L'appaltatore, nell'accettare i lavori sopra designati, dichiara:

- a) di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, delle condizioni tutte del Capitolato Speciale e delle condizioni locali;
- b) di aver esaminato dettagliatamente il progetto;
- c) di aver visitato i vari siti interessati dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso e le condizioni del suolo su cui dovranno eseguirsi i lavori;
- d) di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della manodopera, dei noli, dei trasporti e delle forniture, nonché dei costi di accesso in discarica autorizzata;
- e) di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilità delle stesse per la durata dei lavori;
- f) di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso ed ogni e qualsiasi possibilità contingente che possa influire sull'esecuzione delle opere;
- g) di avere giudicato - nell'effettuare l'offerta - i prezzi, equi e remunerativi anche in considerazione degli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.

L'appaltatore, quindi, non potrà eccepire durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni o il sopravvenire di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurano come cause di forze maggiore contemplati dal Codice Civile.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara, senza riserva alcuna, implicitamente di avere la possibilità e i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi produttivi.

#### **Art. 5**

##### **Fallimento dell'appaltatore**

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108 e 110 del DLgs 50/2016 e s.m.i..

Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del DLgs 50/2016 e s.m.i..

#### **Art. 6**

##### **Procedure di affidamento e criteri di aggiudicazione**

Le procedure di affidamento verranno effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..

Ai fini dell'aggiudicazione si applica il comma 5 del suddetto art. 36.

#### **Art. 7**

##### **Variazioni alle opere progettate**

Le condizioni di cui ai precedenti articoli e degli eventuali disegni allegati al contratto, debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguirsi.

L'Amministrazione si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà più opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di competenze ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal presente Capitolato Speciale.

Di contro, giusto quanto prescritto dall'art. 310 del regolamento di attuazione

della legge quadro in materia di lavori pubblici, l'Appaltatore non potrà in alcun modo approntare variazioni di propria iniziativa al progetto anche se di dettaglio.

Delle variazioni senza il prescritto ordine o benestare della Direzione dei Lavori potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo i risarcimenti dell'eventuale danno all'Amministrazione appaltante.

#### **Art. 8**

##### **Eccezione dell'appaltatore**

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione di nuovi lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato, si da richiedere la formazione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso alle disposizioni e/o all'ordine di servizio con il quale tali lavori siano stati disposti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.



**CAPITOLO II**  
**DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**

**Art. 9**

**Osservazioni delle leggi, del regolamento e del capitolato generale**

L'appalto è soggetto alla completa osservanza di tutte le norme contenute nel D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. pubblicato sulla GURI in data 19/04/2016 recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*.

L'appaltatore è altresì soggetto alla completa osservanza delle leggi tutte e regolamenti vigenti in materia di opere pubbliche, delle leggi regionali, delle norme di lavoro e avviamento al lavoro, di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati, di quante altre richiamate nel presente capitolato nonché delle norme emanate dal C.N.R., norme UNI, CEI e tabelle CEI-UNEL anche se non espressamente emanate nel corso dell'esecuzione del presente appalto.

Per quanto non sia stabilito nel presente Capitolato e dal contratto, l'esecutore dell'appalto è soggetto in particolare, nell'ordine all'osservazione delle seguenti statuizioni:

- a) D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. pubblicato sulla GURI in data 19/04/2016 recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*,
- b) Legge Regionale 12/07/2011 (disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.);
- c) Circolare prot. n. 86313/DRT del 04/05/2016 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico, di recepimento del suddetto D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;
- d) D.M. 9 aprile 2000, n. 145 (regolamento recante il Capitolato Generale di Appalto);

- e) D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (sistema di qualificazione delle imprese nei lavori pubblici);
- f) D.M. 3 agosto 2000, n. 294 (come modificato con D.M. 24 ottobre 2001, n. 420);
- g) D.M. 2 dicembre 2000, n. 398;
- h) D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;
- i) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 con le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

La sottoscrizione del presente capitolato e dell'eventuale contratto, da parte dell'Ente appaltante equivale a dichiarare di perfetta conoscenza di tutte le leggi sopra richiamate e della incondizionata loro accettazione.

#### **Art. 10**

##### **Documenti che fanno parte del contratto**

Fanno parte integrante del contratto di appalto, che verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., oltre al presente capitolato condizioni tecniche ed amministrative i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d'Appalto delle OO.PP. (Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145/2000);
- il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- le norme ed i testi citati nel presente Capitolato, anche se non materialmente allegate;
- l'Elenco Prezzi Unitari;
- la Relazione Tecnica;
- il piano della sicurezza (PSC) ed il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.);
- le polizze di garanzia.

I documenti sopra elencati, tranne il presente capitolato e l'elenco prezzi unitari, possono non essere materialmente allegati, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dal contraente.

#### **Art. 11**

##### **Spese contrattuali**

La scrittura privata verrà registrata in caso d'uso e sono a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo e registro.

## **Art. 12**

### **Garanzie definitive**

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione.

Inoltre l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Detta polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

## **CAPITOLO III**

### **ESECUZIONE DEI LAVORI**

#### **Art. 13**

##### **Consegna dei lavori**

L'Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente ed ogni modo non oltre 7 giorni dal verbale di consegna redatto in contraddittorio con l'appaltatore.

In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € 150,00 (euro centocinquanta/00).

Ove il ritardo dovesse eccedere i 5 giorni dalla data di consegna si farà luogo alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

È facoltà della stazione appaltante richiedere l'esecuzione di interventi urgenti che dovessero rendersi necessari prima della stipula del contratto, sotto riserve di legge, come previsto dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., in tali casi il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale di consegna le lavorazioni da iniziare immediatamente.

#### **Art. 14**

##### **Tempo utile per ultimazione dei lavori - penale per il ritardo**

Il tempo utile per dare ultimati i lavori in appalto resta fissato in giorni **30 (trenta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Per lavori urgenti la cui non esecuzione potrebbe essere causa di inconvenienti igienico-sanitari o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità, la ditta avrà emesso dalla D.L. un apposito ordine di servizio per iscritto o in casi di eccezionale urgenza e gravità l'ordine di servizio potrà essere dato anche verbalmente, pertanto la stessa ha l'obbligo di iniziare l'intervento immediatamente, pena l'applicazione di una sanzione di € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo e l'assolvimento di tutti gli obblighi, ivi compresi eventuali danni materiali, civili e/o penali consequenziali, derivanti dalla mancata esecuzione della riparazione.

Ciascun ordine di servizio, redatto in duplice copia, sarà emanato e comunicato all'appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. In esso saranno riportate le modalità di messa in opera dei lavori a cui l'impresa dovrà attenersi nel corso delle loro esecuzioni. Ultimate le lavorazioni contenute in ogni ordine di servizio l'impresa né da comunicazione al D.L. per l'espletamento in contraddittorio di un

sopralluogo, utile per la stesura degli atti contabili.

Per tutti gli interventi non ritenuti urgenti dalla D.L. l'impresa dovrà iniziare i lavori entro 24 ore successive alla notifica dell'ordine di servizio, pena l'applicazione di una sanzione di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

La penale per la ritardata ultimazione dei lavori dei singoli ordini di servizio, verranno complessivamente iscritti a debito dell'appaltatore nello stato finale dei lavori.

## **Art. 15**

### **Sospensioni e proroghe**

Ai sensi dell'art. 107, comma 1, del DLgs 50/2016 e s.m.i., la Direzione dei Lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale di sospensione, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, qualora ricorrano circostanze speciali, che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte.

Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106, comma 1 del DLgs 50/2016 e s.m.i., qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

Ai sensi dell'art. 107, comma 2 del DLgs 50/2016 e s.m.i., il responsabile unico del procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal Direttore dei Lavori con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante. Ai sensi dall'art. 107,

comma 4, 2° periodo del DLgs 50/2016 e s.m.i., nell'ipotesi in cui l'appaltatore non si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, è indicato il loro stato di avanzamento, l'importo corrispondente ai lavori già eseguiti, le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Si applica, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 107 del DLgs 50/2016 e s.m.i..

Qualora l'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1.

## **Art. 16**

### **Danni di forza maggiore**

L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'Appaltatore ne fa denuncia al

direttore dei lavori entro 2 giorni o, in difetto, entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatore, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
  - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
  - c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
  - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
  - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
- al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Appaltatore stesso.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

#### **Art. 17**

##### **Impianto di cantiere**

L'impresa è tenuta a predisporre e consegnare all'Amministrazione Appaltante, prima della stipula del contratto, apposito piano Operativo di sicurezza (P.O.S.), redatto ai sensi dell'art. 100, allegato XV, e dello comma dell'art. 96 del D.Lgs 09/04/2008, n. 81.

Qualora l'Amministrazione Appaltante riterrà opportuno eseguire l'anticipata consegna dei lavori sotto riserve di legge, l'Appaltatore dovrà presentare il suddetto piano al Direttore dei Lavori prima del verbale di consegna.

#### **Art. 18**

##### **Anticipazione**

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del DLgs 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante erogherà all'appaltatore – entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento – l'anticipazione sull'importo contrattuale prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga la stazione appaltante alla corresponsione degli interessi corrispettivi secondo quanto

previsto dall'art. 1282 del codice civile.

Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattualmente previsti, per ritardi imputabili al beneficiario, l'anticipazione è revocata e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalle leggi vigenti, è in ogni caso subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della detta garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto, nel corso dei lavori, in funzione del progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

#### **Art. 19**

##### **Stati di avanzamento dei lavori - pagamenti**

Il Direttore dei Lavori, redigerà con cadenza pari a € 10.000,00 (euro diecimila/00) uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed i corrispondenti importi, al netto del ribasso d'asta contrattuale e delle ritenute previste per legge.

La rata di saldo sarà pagata dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale della contabilità finale e l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, previa attestazione del regolare adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi ed assicurativi.

#### **Art. 20**

##### **Ultimazione dei lavori**

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori la Direzione dei Lavori in contraddittorio con l'impresa procederà alle necessarie constatazioni redigendo, ove le opere venissero riscontrate regolarmente eseguite, apposito certificato.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

Per il collaudo delle opere sarà redatto dalla Direzione Lavori il certificato di



regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., entro tre mesi dall'effettiva ultimazione dei lavori.

Tale certificato dovrà essere approvato con deliberazione dell'organo esecutivo dell'Amministrazione Appaltante e quindi si darà luogo alla presa in consegna delle opere da parte della stessa Amministrazione.

#### **Art. 21**

##### **Divieto di subappalto e cottimo**

**È fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere o di subappaltare i lavori dell'intera opera**, sotto pena di immediata rescissione del contratto, di perdita della cauzione e del pagamento di eventuali danni, almeno che non intervenga, da parte dell'Amministrazione una specifica autorizzazione scritta. In questo caso l'Appaltatore resterà ugualmente, di fronte all'Amministrazione, il solo ed unico responsabile dei lavori subappaltati.

#### **Art. 22**

##### **Lavori in economia**

**Non sono ammessi lavori in economia.**

#### **Art. 23**

##### **Elenco prezzi**

I prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura, risultano dall'elenco prezzi allegato al contratto.

I prezzi unitari dedotti dal pattuito ribasso d'asta si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio. In essi si intenderà sempre compresa e compensata ogni spesa principale o provvisionale, ogni fornitura, l'intera manodopera, la spesa di assicurazione degli operai, ogni trasporto ed ogni lavorazione o magistero per dare tutti i lavori completamente in opera nel modo prescritto, e ciò anche quando non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli di elenco.

Si stabilisce che la misura di un'opera non significa completa accettazione dell'opera stessa, e che nel caso in cui si riscontrassero difetti di esecuzione o danni imputabili all'impresa, la stessa potrà essere ricostruita a spese e danni dell'appaltatore.

In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, non sarà concessa revisione prezzi né premio di incentivazione per l'anticipato completamento dei lavori.

#### **Art. 24**

##### **Nuovi prezzi**

I prezzi relativi ad eventuali opere non previste nell'Elenco Prezzi saranno determinati dal Direttore dei Lavori in analogia ai prezzi delle opere contrattuali più simili; se tale riferimento non è possibile, il nuovo prezzo sarà determinato dal Direttore dei Lavori in base ad analisi dei costi, applicando i prezzi unitari di manodopera, materiali, noli, trasporti, ecc. indicati nell'Elenco Prezzi allegato al contratto o comunque con riferimento ai prezzi elementari alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'appaltatore; qualora l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti i prezzi s'intendono definitivamente accettati. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta contrattuale.

#### **Art. 25**

##### **Direzione dei lavori**

Il Direttore dei lavori ha il potere e l'obbligo di controllare e verificare che i lavori avvengano a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni impartite dallo stesso e che venga effettuato il servizio secondo il presente Capitolato.

Il Direttore dei lavori, stante la responsabilità sull'esecuzione dei lavori attribuitagli per legge, è l'unico abilitato ad impartire disposizioni all'impresa sulle modalità e sull'esecuzione dei lavori; ciò nonostante lo stesso può avvalersi della collaborazione degli operatori del Settore Tecnico del Comune e dell'Ufficio della Direzione dei Lavori, ove istituito.

Gli ordini e le istruzioni del D.L., salvo per l'esecuzione di lavori urgenti i cui ordini possono, anche, essere impartiti verbalmente, debbono essere comunicati per iscritto.

La ditta ha il diritto di muovere obiezioni agli ordini della D.L. qualora li ritenga tecnicamente errati o contrastanti con le norme del presente articolato. La stessa, in questi casi, entro il termine assegnato per l'inizio dell'intervento, rappresenta per iscritto alla DD.LL. le motivazioni dell'eventuale diniego.

La riconferma dell'ordine da parte della DD.LL. obbliga l'impresa ad eseguire le

lavorazioni, salvo la facoltà della stessa di effettuare l'eventuale riserva nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti sui LL.PP..

## **Art. 26**

### **Lavori urgenti**

Per lavori urgenti la cui non esecuzione potrebbe costituire pregiudizio per la pubblica incolumità, la ditta avrà emesso dalla D.L. un apposito ordine di servizio, anche verbale, pertanto la stessa ha l'obbligo di iniziare l'intervento immediatamente pena l'applicazione di una sanzione di € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo e l'assolvimento di tutti gli obblighi, ivi compresi eventuali danni materiali, civili e/o penali consequenziali, derivanti dalla mancata esecuzione.

Se in presenza di situazioni di pericolo, l'impresa può autonomamente prendere l'iniziativa per l'esecuzione di lavori atti a evitare pericoli alle persone e alle cose dandone tempestiva comunicazione alla D.L..

Nel caso di lavori urgenti ed indifferibili, ove l'impresa ritardi l'inizio dei lavori ordinati, la DD.LL., oltre ad applicare la penale prevista dal presente Capitolato, può fare eseguire i lavori d'Ufficio, provvedendo al recupero delle somme nei modi e termini previsti dalla legge, con le consequenziali azioni per il risarcimento degli eventuali danni, a totale carico dell'impresa inadempiente.

La ripetuta mancata esecuzione dei predetti interventi urgenti per due volte consecutive, comporterà l'insindacabile risoluzione del contratto.

**La Direzione Lavori può richiedere che i lavori siano iniziati e proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi per interventi di somma urgenza e di pericolo pubblico.**

## CAPITOLO IV OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

### Art. 27

#### Obblighi dell'appaltatore

L'impresa appaltatrice è obbligata a garantire per tutta la durata dell'appalto un servizio di pronto intervento **24 ore su 24**, per garantire all'Amministrazione Comunale di far fronte a qualsiasi situazione di pericolo riscontrata.

Conseguentemente la stessa è obbligata ad intervenire in qualsiasi momento della giornata, anche di notte ed anche se in presenza di avverse condizioni atmosferiche, compreso i giorni festivi, per eliminare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, o almeno effettuare, a giudizio della D.L., tutte le opere provvisorie necessarie per la messa in sicurezza dell'area interessata.

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'impresa deve avere in dotazione un idoneo parco mezzi (almeno un autocarro, una pala gommata con retroescavatore, transenne, segnali stradali vari, picchetti, segnaletica e segnali luminosi) atto a garantire l'immediata adozione di qualsiasi adempimento finalizzato almeno a mettere in sicurezza l'area in cui si è verificato l'eventuale pericolo. **Il possesso della predetta attrezzatura dovrà, pertanto, essere dichiarato in sede di partecipazione alla gara di appalto con apposita dichiarazione.**

L'impresa appaltatrice dei lavori è, a tal fine, obbligata ad istituire un ufficio in questo Comune atto a ricevere le disposizioni, anche verbali, dalla DD.LL.. Dovrà, inoltre, **istituire un recapito telefonico sempre attivo e immediatamente raggiungibile 24 ore su 24 ore** in atto alla consegna dei lavori, affinché la stessa possa essere raggiunta dalla Direzione Lavori per ordini urgenti anche notturni.

L'impresa, pertanto, è onerata ad attivarsi immediatamente e comunque entro e non oltre 30 minuti dal ricevimento della segnalazione, effettuando tutti gli interventi ritenuti necessari ed utili per eliminare le predette situazioni di pericolo.

Il mancato tempestivo intervento da parte dell'impresa comporterà il pagamento di una penale di **€ 500,00 (euro cinquecento/00)** e l'assolvimento di tutti gli obblighi, ivi compresi eventuali danni materiali, civili e/o penali consequenziali, derivanti dalla mancata esecuzione dell'intervento. La ripetuta mancata esecuzione dei predetti interventi urgenti per due volte consecutive, comporterà l'insindacabile risoluzione del contratto.

La ditta è responsabile, a norma di legge, per quanto possa accadere per cattiva manutenzione o per mancata o cattiva esecuzione dei lavori.

Per tutte le lavorazioni e/o riparazioni la l'impresa esecutrice è tenuta a:

- 1) **fornire alla D.L., entro 2 giorni dall'ultimazione dei lavori prescritti dai singoli ordini di servizio, la certificazione dei materiali impiegati;**
- 2) **fornire documentazione fotografica durante le fasi di svolgimento di ogni singolo intervento (prima, durante e a fine);**
- 3) **mettere a disposizione della D.L., a semplice richiesta verbale e secondo le esigenze, idonee maestranze ed adeguati mezzi che la stessa ritiene utile per l'imminente eliminazione di situazioni di pericoli;**
- 4) **fornire alla D.L. giornalmente (entro le ore 8,00) l'elenco degli operai in cantiere.**

**In mancanza di quanto sopra, oltre all'applicazione di una congrua penale, comporterà a insindacabile giudizio dell'Amministrazione la risoluzione del contratto di appalto in danno alla ditta inadempiente qualora l'inosservanza persiste per tre episodi.**

---

L'Impresa, prima dell'inizio dei lavori, provvede alla nomina di un direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire. Il Direttore tecnico dell'impresa, oltre ad interloquire con la DD.LL., deve mantenere la disciplina nel cantiere, osservare ed a far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti dal Direttore dei Lavori, è tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà, ed inoltre tenuto a vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal Direttore dei Lavori.

## **Art. 28**

### **Sicurezza sul luogo di lavoro**

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del DLgs del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. nonché le disposizioni dello stesso decreto legislativo applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

## Art. 29

### Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige e consegna al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza dovrà rispondere ai requisiti di cui all'Allegato XV del DLgs 81/2008 e s.m.i.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui all'art. 49, previsto dall'Allegato XV, punto 3.1. del DLgs 81/2008.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 49 del presente Capitolato.

Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.

Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

Il Progettista

Geom. Tommaso Concadoro

